



4882155

Dott. Francesco Calzavara
Sindaco di Jesolo
Via Sant'Antonio, 11
30016 Jesolo (VE)

Oggetto: delibera della Giunta del Comune di Jesolo n. 373 del 16.10.2007 avente ad oggetto l'erogazione di sette (7) buoni del valore di euro 5.000,00 ciascuno per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie.

Gentile Dott. Calzavara,

è pervenuta segnalazione a questo Ufficio da parte di cittadino italiano residente ad Jesolo, Fuser Nazareno, riguardante l'eventuale violazione del principio di parità di trattamento di cui alla delibera in oggetto (caso 3960).

Infatti, in virtù della delibera della Giunta n. 373 del 16.10.2007, codesta Amministrazione Comunale ha emesso un bando per l'erogazione di sette (7) buoni del valore di euro 5.000,00 ciascuno per l'acquisto della prima casa a favore di giovani coppie.

Il bando, in particolare, prevede che sono ammessi all'erogazione del buono le coppie che, alla data della presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, residenza nel Comune di Jesolo, matrimonio, età non superiore ai trentacinque anni, mancanza di precedenti titoli di proprietà di casa, stipula del rogito entro il 31.8.2010, reddito non superiore ad euro 50.000, mancata fruizione di altre agevolazioni, superficie utile dell'alloggio da acquistare non superiore a mq 95.

Dall'istruttoria svolta da questo Ufficio, è emerso che viene presentata domanda di ammissione, tra gli altri, da Fuser Nazzareno (cittadino italiano) e Nicora Snejana (di nazionalità moldava), coppia sposata e residente in Jesolo e che il Comune di Jesolo, pur ritenendo sussistenti per la coppia Fuser/ Snejana tutti gli altri presupposti richiesti dal bando, ha escluso (con atto del 17 marzo 2010) l'ammissione al bando di Fuser Nazzareno e di sua moglie Nicora Snejana, ritenendo che la mancanza della cittadinanza italiana della Nicora Snejana fosse sufficiente a non ammettere la alla graduatoria per l'assegnazione del buono.



Orbene, alla luce di tanto, corre l'obbligo di questo Ufficio di segnalare che il bando e l'atto con il quale il Comune di Jesolo ha negato l'ammissione al contributo sembrano essere atti a contenuto discriminatorio, in quanto si pongono in contrasto con una serie di disposizioni normative nazionali e sovranazionali poste a tutela della parità di trattamento.

In primo luogo, gli atti in questione non tengono conto dell'art. 43 del Testo Unico sull'immigrazione e dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, norme entrambe poste a salvaguardia della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica realizzando un'ipotesi di discriminazione indiretta (art. 2 d.lgs. 2003/215: la discriminazione indiretta ricorre quando una disposizione, criterio o prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza o origine in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone).

Gli atti in questione, inoltre, sono in contrasto con l'art. 2, comma 5, con l'art.9, comma 12, e con l'art. 40, comma quarto d.lgs. 1998/286, norme tutte che assicurano allo straniero regolarmente soggiornante l'erogazione di prestazioni inerenti ai beni ed ai servizi della P.A. in condizioni di assoluta parità con il cittadino italiano. Unico limite posto dalla legge è che si tratti, dunque, di straniero regolarmente soggiornante, condizione assolutamente sussistente per la Nicora Snejana e non tenuta in nessun conto dal bando in questione¹.

¹ L'Art. 2, comma 5, del d.lgs. 1998/286 stabilisce che allo straniero è riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino "nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi" seppur nei modi stabiliti dalla legge; l'Art.9, comma 12, d.lgs. cit, prevede che allo straniero lungamente soggiornante può "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica"; l'Art. 40 dello stesso TU, al quarto comma, stabilisce che lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri stabiliti dalle leggi regionali, dai comuni di maggior insediamento degli stranieri o associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ed al sesto comma che gli stranieri titolari di carta di soggiorno ed in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.



Ancora, il bando ed il relativo diniego nel subordinare l'ammissione al buono alla cittadinanza italiana della coppia, introducono un requisito atto a generare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo 1952.

Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, benchè la Convenzione non sancisce un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali, tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l'art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori (in tal senso, *Stec ed altri contro Regno Unito*, decisione sulla ricevibilità del 6 luglio 2005; *Koua Poirrez contro Francia*, sentenza del 30 settembre 2003; *Gaygusuz contro Austria*, sentenza del 16 settembre 1996; *Salesi contro Italia*, sentenza del 26 febbraio 1993).

La Corte di Strasburgo ha anche sottolineato l'ampio margine di apprezzamento di cui i singoli Stati godono in materia di prestazioni sociali, per determinare quanto tali prestazioni risultino di pubblica utilità in materia economica e sociale. Da qui l'assunto dei giudici di Strasburgo secondo il quale la prevalenza delle scelte a tal proposito operate dal legislatore nazionale devono comunque reggere al requisito della ragionevolezza: il trattamento diviene dunque discriminatorio – ha puntualizzato la giurisprudenza della Corte – ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole; non realizzi, cioè, un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito (v. in proposito la recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 26 maggio 2010 n. 187 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).



Orbene, in applicazioni di tali principi, il bando che subordina i buoni per l'acquisto della prima casa alla cittadinanza italiana senza avere una corrispondente giustificazione oggettiva e ragionevole e senza indicare il rapporto di proporzionalità tra obiettivo e mezzi impiegati non può che essere che fortemente discriminatorio.

Viepiù, la specifica normativa comunitaria (l'art. 11, lettera d) Direttiva CE/2003/109 del 25.11.2003), per la quale il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali anche per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale.

In conclusione, considerato che la sovvenzione alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa costituisce a tutti gli effetti una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie, essa non può che essere assoggettata al principio di parità di trattamento di cui alle norme citate e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea in materia di contrasto alle discriminazioni su base etnica e razziale (Direttiva n. 2000/43/CE).

Infine, non può mancarsi di segnalare che trattandosi di comportamento discriminatorio, esso legittima la vittima della discriminazione alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 44 del TU sull'Immigrazione (quale richiamato dall'art. 4 d.lgs 2003/215), consentendole di esperire l'azione innanzi al Giudice Ordinario e ottenere non solo la rimozione della discriminazione ma anche il risarcimento dei danni (moralì) subiti in seguito a quel comportamento.

Per tutti i motivi innanzi esposti, si invita codesto Comune a porre in essere i necessari atti finalizzati a conformare la delibera adottata nel caso di specie alla normativa in materia.

In attesa di un sollecito riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente

(Dott. Giovanni Trovato)